

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | FEBBRAIO 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 19 DICEMBRE 2024 N. 2782

Se l'agente, titolare di una ditta individuale, non era tenuto al pagamento delle imposte in ragione del ridotto ammontare del fatturato complessivo, non è integrato il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 mancando il dolo specifico, in quanto non può ritenersi che la mancata conservazione delle fatture e dei registri/scritture contabili sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 17 DICEMBRE 2024 N. 2686

Non integra il reato di cui al d.lgs. 159/2011 art. 73 la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del Questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato d.lgs. non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 9 DICEMBRE 2024 N. 2093

In pendenza di ricorso per Cassazione avverso il rigetto da parte del Tribunale civile dell'impugnazione del diniego di riconoscimento di protezione internazionale espresso dalla Commissione territoriale non integra la fattispecie di cui all'art. 22/12 dlgs. 286/1998 la proroga di un contratto di lavoro dipendente con un richiedente asilo gravato da ordine di espulsione intervenuto dopo la pronuncia del Tribunale, poiché finché è in corso la procedura ex art. 4 d.lgs. 25/2008 nonché il relativo giudizio avverso il provvedimento di diniego il richiedente protezione internazionale può legittimamente restare in Italia e prestare attività lavorativa.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 10 NOVEMBRE 2023 N. 930

Le circostanze ex art. 62-bis c.p. hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Ai fini della concessione o del diniego delle predette circostanze il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso. Nel caso di specie, nel quale un dirigente medico di primo livello, imputato del delitto di violenza sessuale nei confronti di due specializzande, verso le quali, dopo aver tentato in più occasioni vari approcci - sempre respinti - durante i turni di notte, aveva allungato le mani, in un caso, toccando una coscia e la schiena al di sotto la maglietta della ragazza e, nell'altro, provando a toccare il seno senza riuscirci per la pronta reazione della ragazza, la Corte di Appello esclude l'applicazione delle attenuanti generiche, rinvenendo elementi di segno negativo e a nulla rilevando, a tal fine, la pregressa incensuratezza dell'imputato.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 13 DICEMBRE 2024 N. 950

Le plurime condotte di lesioni commesse, benchè tra loro autonome, possono inserirsi all'interno di un diverso e più ampio reato quale è quello di maltrattamenti in famiglia qualora siano sorrette da una volontà unitaria da parte dell'agente e si protraggano per un apprezzabile periodo temporale. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per aver posto in essere numerose condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti della madre, trovandosi il più delle volte in evidente stato di alterazione poiché affetta da un disturbo della personalità borderline associato a cronica intossicazione da alcool e stupefacenti. In particolare, il Collegio respingeva le censure della difesa dell'imputata, secondo cui gli episodi di lesione dovevano considerarsi autonomamente, tenuto conto che tali episodi si inserivano quali antecedenti storici da leggersi in serie con gli altri consimili episodi successivamente verificatisi e che siffatte condotte potevano essere inserite nel più ampio reato di maltrattamenti, così come contestato, la cui essenza è proprio il protrarsi di più atti aggressivi per un apprezzabile periodo temporale sorretti da una condotta intenzionale da parte dell'imputato.